

Pubblicato il 12/09/2018

N. 05476/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 03539/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3539 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Soleil Nyassa e Amadou Tidiane Diallo, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio D'Ago e Vincenzo D'Ago, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio D'Ago in Napoli, via Bartolomeo Caracciolo Carafa 30;

*contro*

Ministero dell'Interno (U.T.G. - Prefettura di Napoli), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, presso la quale domicilia ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

*per l'annullamento*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di revoca della misura di accoglienza ai sensi dell'art. 23 lettera e) d.lgs. 142/2015, emesso dalla Prefettura di Napoli in data, notificato in data 06.06.2017;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati avverso il provvedimento di revoca della misura di accoglienza emesso dalla Prefettura di Napoli con prot. n. 0094834 del 12.05.2017, della allegata segnalazione e violazione d.lgs. 142/2015, art. 23 lettera e), nonché del provvedimento emesso dalla Questura di Napoli - Commissariato PS Portici – Ercolano Cat. A.12.2017 sez.inf. del 21.02.2017

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

In data 17 febbraio 2017, il referente della struttura di accoglienza denominata "Hotel Belvedere", sita in Ercolano (NA), via San Vito n. 124, comunicava che in data 15 febbraio, nelle prime ore del mattino, vi era stata una accesa discussione tra gli ospiti della struttura con urla e forti rumori provenienti da una delle camere degli ospiti. Gli operatori, vista la gravità dell'episodio, provvedevano ad allertare le forze dell'ordine che, giunte sul posto, identificavano quali autori dei disordini quattro ospiti della struttura, tra cui gli odierni ricorrenti. Veniva anche accertato che la discussione era

degenerata in rissa con grave danneggiamento di mobili e suppellettili.

Successivamente, il Commissariato di PS di Portici — Ercolano, con nota del 21 febbraio 2017, individuava i responsabili della rissa, tra cui i ricorrenti.

In data 12 maggio 2017 l'Amministrazione, con provvedimento n. 94834, disponeva la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 142/2015 nei confronti dei ricorrenti per violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto il richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.

Avverso il provvedimento di revoca della misura di accoglienza, emesso dalla Prefettura di Napoli e notificato in data in data 6.6.2017 è proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, sono stati quindi proposti motivi aggiunti avverso il provvedimento emesso dalla Questura di Napoli - Commissariato PS Portici – Ercolano Cat. A.12.2017 sez.inf. del 21.02.2017 e la nota della Cooperativa ospitante.

Secondo i ricorrenti il provvedimento di revoca delle misure sarebbe affetto da difetto istruttorio in ragione della mancata audizione dei soggetti interessati da parte degli agenti intervenuti. L'Amministrazione resistente avrebbe adottato la misura revocatoria a seguito di un'istruttoria frettolosa, inidonea ad accertare la specifica condotta concretamente imputabile ai ricorrenti e non adeguata a supportare il giudizio sulla gravità dell'azione attribuibile allo straniero, che la disposizione applicata impone.

Trattandosi di un episodio di gruppo (rissa), l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare l'apporto personale addebitabile a ciascuno dei destinatari dei provvedimenti di revoca al fine di accertare la gravità della condotta in concreto tenuta.

Si lamenta ancora in ricorso la violazione della disciplina di cui al D. lgs. 18 agosto 2015 n. 142 "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri" e la violazione degli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 10 e 10 bis L. 241/90, in particolare si lamenta la mancata partecipazione dei ricorrenti al procedimento di revoca.

Risulta costituita in giudizio l'amministrazione intimata la quale afferma la infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 1881/2017 è stata accolta l'ordinanza cautelare sulla scorta della seguente motivazione: *"Considerato che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare tenuto conto che l'atto impugnato non risulta supportato da sufficienti elementi, non emersi neanche in sede di istruttoria, tali da ben individuare le condotte dei ricorrenti"*.

Alla pubblica udienza del 6 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Risulta, in particolare, fondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione: invero, l'atto impugnato adottato in data 12 maggio 2017, quindi a distanza di tre mesi dall'episodio di rissa che ha originato il provvedimento impugnato, dà conto dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990 correlandola ad esigenze di celerità del procedimento dovute *"alla necessità di reperire nell'immediatezza posti liberi nei centri di accoglienza per fronteggiare l'afflusso di migranti"*, motivazione che non

appare rispondente alle esigenze di allontanare i ricorrenti dalla struttura di accoglienza, per violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture ovvero per comportamenti gravemente violenti, tanto più che la revoca delle misure di accoglienza risulta disposta dopo tre mesi dall'episodio di rissa.

L'art. 7 richiamato prevede che l'avvio del procedimento sia comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale sia destinato a produrre effetti diretti.

La medesima disposizione esclude la necessità di tale comunicazione qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.

Nel caso di specie, l'amministrazione, nel provvedimento impugnato, non ha fatto alcun riferimento a tali particolari esigenze che avrebbero potuto giustificare, la mancata partecipazione al procedimento.

La giurisprudenza, infatti, ha affermato che il grado di urgenza necessario che consente di omettere le garanzie partecipative va valutato, di volta in volta, in relazione alle circostanze e alla conoscenza da parte dell'autorità amministrativa dei fatti, che risultino obiettivamente di tale gravità ed evidenza da non consentire di procrastinare ulteriormente l'adozione del provvedimento o di ritenere non necessario l'apporto collaborativo dell'interessato (Cons. St. n. 3581 del 2013). Ad ogni buon conto, l'urgenza qualificata che, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/90, consente all'amministrazione di derogare all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non può che attenersi al singolo procedimento e trovare giustificazione nelle esigenze proprie e peculiari dello stesso (Cons. St. n. 3048 del 2013). Pertanto l'amministrazione, se ritiene esistenti i presupposti di

celerità che legittimano l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento, deve dare contezza, nel provvedimento adottato, dell'urgenza medesima, atteso che le ragioni della speditezza devono essere poste a raffronto con le esigenze di tutela del contraddittorio, soprattutto nel caso in cui il provvedimento da adottare consista nel ritiro o nella modificazione di un atto favorevole per i destinatari, con conseguente venir meno di un effetto positivo (Tar Lazio n. 1663 del 2013, Tar Palermo, n. 2252/2017).

Peraltro, l'Amministrazione costituita non ha prodotto, anche successivamente, alcun elemento idoneo a far riscontrare nella condotta dei ricorrenti atti e comportamenti gravi e ripetuti, per come richiesto dall'art. art. 23, co.1, lett. e) del d.lgs. n. 142 del 2015, suscettibili di produrre legittimamente la revoca delle misure di accoglienza concesse.

Il ricorso deve, dunque, essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese di lite.

Considerato che le spese di lite possono essere compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno  
2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Anna Corrado**

**IL PRESIDENTE**

**Paolo Passoni**

**IL SEGRETARIO**